

# **FONDO PENSIONE APERTO CARIGE**

## **REGOLAMENTO**

*Edizione: 1° gennaio 2012*

# INDICE

<b>PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO</b>	<b>pag.3</b>
Art.1. Denominazione	pag.3
Art.2. Istituzione del fondo ed esercizio dell'attività	pag.3
Art.3. Scopo	pag.3
<b>PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO</b>	<b>pag.3</b>
Art.4. Regime della forma pensionistica	pag.3
Art.5. Destinatari	pag.3
Art.6. Scelte di investimento	pag.3
Art.7. Gestione degli investimenti	pag.4
Art.8. Spese	pag.5
<b>PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI</b>	<b>pag.6</b>
Art.9. Contribuzione	pag.6
Art.10. Determinazione della posizione individuale	pag.7
Art.11. Prestazioni pensionistiche	pag.7
Art.12. Erogazione della rendita	pag.8
Art.13. Trasferimento e riscatto della posizione individuale	pag.8
Art.14. Anticipazioni	pag.9
<b>PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI</b>	<b>pag.10</b>
Art.15. Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile	pag.10
Art.16. Banca depositaria	pag.10
Art.17. Responsabile	pag.10
Art.18. Organismo di sorveglianza	pag.10
Art.19. Conflitti di interesse	pag.11
Art.20. Scritture contabili	pag.11
<b>PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI</b>	<b>pag.11</b>
Art.21. Modalità di adesione	pag.11
Art.22. Trasparenza nei confronti degli aderenti	pag.11
Art.23. Comunicazioni e reclami	pag.11
<b>PARTE VI – NORME FINALI</b>	<b>pag.11</b>
Art.24. Modifiche al Regolamento	pag.11
Art.25. Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo	pag.12
Art.26. Cessione del Fondo	pag.12
Art.27. Rinvio	pag.12
<i>Allegati</i>	<i>pag.13</i>
<i>allegato n.1. Disposizioni in materia di Responsabile</i>	<i>pag.13</i>
<i>allegato n.2. Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'Organismo di Sorveglianza</i>	<i>pag.16</i>
<i>allegato n.3. Condizioni e modalità di erogazione delle rendite</i>	<i>pag.19</i>

## **PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

### **Art.1. - Denominazione**

1. Il Fondo Pensione Aperto Carige, di seguito definito Fondo, è un fondo pensione aperto disciplinato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito Decreto.

### **Art.2. - Istituzione del fondo ed esercizio dell'attività**

1. La CARIGE A.M. SGR S.p.A., di seguito definita SGR, esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dal 1° gennaio 2007 giusta autorizzazione rilasciata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito COVIP, d'intesa con la Banca d'Italia, con provvedimento del 21 dicembre 2006.

2. Il Fondo è stato istituito dalla Banca CARIGE S.p.A., giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d'intesa con la Banca d'Italia, con provvedimento del 7 agosto 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.

3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Genova, presso la sede della SGR.

### **Art.3. - Scopo**

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

## **PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO**

### **Art.4. - Regime della forma pensionistica**

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

### **Art.5. - Destinatari**

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.

2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del Decreto l'adesione al fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

### **Art.6. - Scelte di investimento**

1. Il Fondo è articolato in n. 4 comparti, come di seguito specificati:

Comparto 1- Prudente;

Comparto 2- Equilibrato;

Comparto 3- Dinamico;

Comparto 4- Obiettivo TFR. Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno

dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

#### **Art.7. - Gestione degli investimenti**

1. La SGR effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. La SGR può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati OICR, purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.
3. Ferma restando la responsabilità della SGR, essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto in possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 7 del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
5. La politica di investimento dei singoli comparti, nel rispetto dei limiti di investimento stabiliti dalle normative vigenti, è la seguente:

**Comparto 1 - Prudente:** il comparto attua una politica gestionale volta alla conservazione del capitale investito in un orizzonte temporale di breve periodo e risponde alle esigenze di un soggetto poco propenso al rischio e prossimo al pensionamento. Nel perseguire il proprio obiettivo il comparto investe esclusivamente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento sono principalmente emessi da soggetti residenti in Europa e denominati in euro. In via residuale potranno essere effettuati investimenti anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro.

**Comparto 2 - Equilibrato:** il comparto attua una politica gestionale volta alla valorizzazione dei contributi versati in un orizzonte temporale medio/lungo e risponde alle esigenze di un soggetto con propensione al rischio media, cui mancano numerosi anni al pensionamento. Nel perseguire il proprio obiettivo il comparto investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria è compreso fra il 10% ed il 30% dell'attivo. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento sono principalmente emessi da soggetti residenti in Europa e denominati in euro, sterline, franchi svizzeri e corone norvegesi. In via residuale potranno essere effettuati investimenti anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse.

**Comparto 3 - Dinamico:** il comparto attua una politica gestionale volta alla rivalutazione dei contributi versati in un orizzonte temporale di lungo periodo e risponde alle esigenze di un soggetto propenso al rischio, cui mancano numerosi anni al pensionamento. Nel perseguire il proprio obiettivo il comparto attua un bilanciamento degli investimenti in portafoglio tra strumenti finanziari di natura azionaria e strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria è compreso fra il 30% ed il 70% dell'attivo. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento sono principalmente emessi da soggetti residenti in Europa e denominati in euro, sterline, franchi svizzeri e corone norvegesi. In via residuale potranno essere effettuati investimenti anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse.

**Comparto 4 - Obiettivo TFR:** il comparto attua una politica gestionale volta alla rivalutazione del capitale investito ed è destinato principalmente a ricevere i flussi di TFR dei lavoratori dipendenti "silenti" che aderiscono al fondo in forza di accordi collettivi; per la politica di investimento che lo caratterizza il comparto risponde alle esigenze di un soggetto con propensione al rischio moderata. Nel perseguire il proprio obiettivo il comparto investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria, il cui peso in portafoglio può raggiungere il 100%; l'investimento in

strumenti finanziari di natura azionaria può raggiungere il 15% dell'attivo. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento sono principalmente emessi da soggetti residenti in Europa e denominati in euro, sterline, franchi svizzeri e corone norvegesi. In via residuale potranno essere effettuati investimenti anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse. La politica di investimento del comparto è coerente con le disposizioni normative che prevedono per il comparto destinato al conferimento tacito del TFR la garanzia di restituzione del capitale e l'idoneità a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale.

L'adesione al comparto 4-“Obiettivo TFR” attribuisce, infatti, all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla SGR da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art.11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla SGR.

Per tutti i comparti è prevista la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, e a condizione che detto investimento non alteri il profilo di rischio definito dalla politica di investimento di ciascun comparto.

6. La Nota Informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

#### **Art.8. - Spese**

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione fino al 31 agosto 2012:** una commissione “una tantum” a carico dell'aderente pari a euro 10,33.

a *bis*) **spese da sostenere all'atto dell'adesione dal 1° settembre 2012:** una commissione “una tantum” a carico dell'aderente pari ad euro 10,00.

b) **spese relative alla fase di accumulo indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:**

Una commissione di gestione annua, nelle seguenti percentuali del patrimonio:

Comparto 1	0,80%
Comparto 2	1,20%
Comparto 3	1,60%
Comparto 4	1,10%

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il “contributo di vigilanza” dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di Sorveglianza, salva diversa decisione della SGR.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

**c) spese collegate all'esercizio di prerogative individuali applicabili fino al 31 agosto 2012:**

- c.1) 12,91 euro in caso di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art.13;
- c.2) 12,91 euro per ciascuna richiesta di riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto, ai sensi del comma 2 dell'Art.6.

**c bis) spese collegate all'esercizio di prerogative individuali applicabili dal 1° settembre 2012:**

- c.1 bis) 20,00 euro in caso di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art.13;
- c.2 bis) 10,00 euro in caso di richiesta di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'Art. 13;
- c.3 bis) 10,00 euro in caso di ciascuna richiesta di anticipazione ai sensi dell'Art. 14;
- c.4 bis) 10,00 euro per ciascuna richiesta di modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti, ai sensi del comma 2 dell'Art. 6;
- c.5 bis) 10,00 euro per ciascuna richiesta di riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto, ai sensi del comma 2 dell'Art.6;

**d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'allegato n.3.

2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.

3. Sono a carico della SGR tutte le spese ed oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

4. Nella redazione della Nota Informativa la SGR adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

## **PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

### **Art.9. - Contribuzione**

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del

pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

#### **Art.10. - Determinazione della posizione individuale**

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente ed è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art.8, comma 1, lett. a).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La SGR determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

#### **Art.11. - Prestazioni pensionistiche**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art.9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
6. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.13, commi 6 e 7.

#### **Art.12. - Erogazione della rendita**

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata, calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione di una rendita vitalizia reversibile; detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per una quota che può essere pari al 50% o al 60%, a scelta dell'aderente stesso, alla persona da lui designata.

3. Nell'allegato n.3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n.3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

#### **Art.13. - Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell'Art.11;
- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, con gli effetti fiscali di cui all'art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva.

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La SGR, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

#### **Art.14. - Anticipazioni**

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, nei seguenti casi e misure:
  - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

## **PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI**

### **Art.15. - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile**

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto sia al patrimonio della SGR, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della SGR o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la SGR.
4. La SGR è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla SGR e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della SGR e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della SGR per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La SGR è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote.

### **Art.16. - Banca depositaria**

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata all'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., di seguito "banca depositaria", con sede in Milano, Corso Europa n. 18.
2. La SGR può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di sei mesi; in ogni caso l'efficacia della revoca è sospesa fino a che:
  - la SGR non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca in possesso dei requisiti di legge;
  - la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi in cui la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
  - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
3. Ferma restando la responsabilità della SGR per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

### **Art.17. - Responsabile**

1. La SGR nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art.5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n.1.

### **Art.18. - Organismo di Sorveglianza**

1. È istituito un Organismo di Sorveglianza, ai sensi dell'art.5, comma 4 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n.2.

#### **Art.19. - Conflitti di interesse**

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

#### **Art.20. - Scritture contabili**

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.

2. La SGR conferisce ad una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

## **PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

#### **Art.21. - Modalità di adesione**

1. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, dei relativi allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.

4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art.26.

5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

#### **Art.22. - Trasparenza nei confronti degli aderenti**

1. La SGR mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della SGR, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La SGR si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

#### **Art.23. - Comunicazioni e reclami**

1. La SGR definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

## **PARTE VI – NORME FINALI**

#### **Art.24. - Modifiche al Regolamento**

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.

2. La SGR stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.26.

#### **Art.25. - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo**

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessino in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la SGR.

2. La SGR comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La SGR può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.

3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

#### **Art.26. - Cessione del Fondo**

1. Qualora la SGR non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

#### **Art.27. – Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

## **ALLEGATO N.1**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE**

#### **Art.1. - Nomina e cessazione dall'incarico**

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo della SGR. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della SGR.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

#### **Art.2. - Requisiti e incompatibilità**

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
  - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la SGR o società da questa controllate o che la controllano;
  - b) l'incarico di amministratore della SGR;
  - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

#### **Art.3. - Decadenza**

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

#### **Art.4. - Retribuzione**

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della SGR, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della SGR o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della SGR.

#### **Art.5. - Autonomia del Responsabile**

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla SGR.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della SGR, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. La SGR gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della SGR, per tutte le materie inerenti al Fondo.

## **Art.6. - Doveri del Responsabile**

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.

2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla SGR organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

**a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**

- i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
- ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

**b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**

- i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla SGR e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della SGR e di suoi clienti;
- ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

**c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:**

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
- ii) gli oneri di gestione. In particolare: che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
- iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
- v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla SGR per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.

4. Delle anomalie e irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione ed a quello di controllo della SGR e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

## **Art.7. - Rapporti con la COVIP**

1. Il Responsabile:

- predisporre annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione ed a quello di controllo della SGR nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;

- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della SGR, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art.8. - Responsabilità**

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la SGR e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt.2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

## **ALLEGATO N.2**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA**

#### **Art.1. - Ambito di applicazione**

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione ed il funzionamento dell'Organismo di Sorveglianza (di seguito l'Organismo).

#### **Art.2. - Composizione dell'Organismo**

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla SGR che esercita l'attività del Fondo Pensione Aperto Carige (di seguito il Fondo), la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.
2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o ad un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.
3. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.

#### **Art.3. - Designazione e durata dell'incarico dei componenti**

1. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la SGR designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4.
2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Allegato, la SGR, almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito ad indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla SGR almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.
3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art. 2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della SGR della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2.
4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.
5. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, sia tale da non comportare il raggiungimento del limite massimo di componenti, la SGR si riserva la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base della numerosità di aderenti al Fondo, a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.
6. I componenti l'Organismo restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
7. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'Organo di Controllo della SGR.

#### **Art.4. - Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza**

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.
2. L'Organo di Amministrazione della SGR accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la SGR provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.
5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

#### **Art. 5 – Remunerazione**

1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'Organo di Amministrazione della SGR all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico del Fondo. Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della SGR o di società controllanti o controllate.
3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla SGR né sul Fondo.

#### **Art. 6 – Compiti dell'Organismo**

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'Organo di Amministrazione della SGR eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:
  - a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
  - b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art. 7 dell'Allegato n. 1 al Regolamento;
  - c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:
  - a) sulla trattazione degli esposti;
  - b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
  - c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
  - d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla SGR.
3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati ed informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.

4. L'Organismo può riferire all'Organo di Amministrazione della SGR ed al Responsabile del Fondo in ordine alle problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti ed informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

#### **Art. 7 – Modalità di funzionamento**

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di Sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'Organo di Amministrazione della SGR ed al Responsabile del Fondo.
2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla SGR più anziano anagraficamente.
3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della SGR che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della SGR.

#### **Art.8. - Responsabilità**

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.

**ALLEGATO N.3**  
**CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE**  
**PRESTAZIONI PENSIONISTICHE**  
**COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA**

La **CARIGE A.M. SGR S.p.A.** con sede in Genova, Via Pisa 58, Numero di Codice Fiscale e Numero di Registro Imprese di Genova 01398970994, con capitale sociale di euro 5.200.000,00 (cinquemilioni duecento/00) interamente versato, (di seguito definita “FONDO”), la quale interviene nella sua qualità di soggetto istitutore e gestore del FONDO PENSIONE APERTO CARIGE, nella persona del proprio Direttore Generale Dott. Fabio Barberis, nato a Genova, il 24 luglio 1957, residente in Genova, ivi domiciliato per la carica presso la Società medesima, a ciò abilitato;

e

l'impresa di assicurazioni **CARIGE VITA NUOVA S.p.A.**, fondata nel 1971 Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Banca Carige, iscritto con il n° 044 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'Isvap, ed assoggettata a direzione e coordinamento del socio unico Banca Carige S.p.A., con sede in Genova, Via Gabriele D'Annunzio 41, con capitale sociale di euro 109.448.427,40 (centonovemilioni quattrocento quarantottoquattrocentoventisette/40) interamente versato, Registro delle Imprese di Genova e Codice Fiscale n° 01739640157 e Partita IVA 03723300103 R.E.A. 373333 – Albo Imprese 1.00039 Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14 – 3 – 73 (G.U. del 19 – 4 – 73 n° 103), di seguito definita “SOCIETA’”, la quale interviene nella persona del proprio Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, Rag. Diego Fumagalli, nato a Milano (MI) il 14/07/1946, residente in Milano.

Premesso che:

1. Il FONDO PENSIONE è costituito in forma di FONDO PENSIONE APERTO, ai sensi dell'art.12, del D. Lgs. 252/05 e successive modificazioni e integrazioni, e che detto FONDO è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in data 4 novembre 1998 con il n. 23.
2. La SOCIETA' con sede legale in Via G. D'Annunzio, 41 - 16121 Genova - Italia, capogruppo del Gruppo Assicurativo Banca Carige, iscritto con il n. 044 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'Isvap ed assoggettata a direzione e coordinamento del socio unico Banca Carige S.p.A., telefono 010.5498.1, sito internet [www.carigevitanuova.it](http://www.carigevitanuova.it), e-mail: [info@carigevitanuova.it](mailto:info@carigevitanuova.it) - è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 14.03.1973, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19.04.1973 n. 103.
3. Il FONDO intende stipulare la convenzione di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo citato.

Convergono e stipulano la seguente:

### **Convenzione per l'assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia**

#### **Art. 1 – Oggetto della convenzione. Prestazioni assicurate**

1. La convenzione ha per oggetto l'assicurazione di una rendita vitalizia immediata rivalutabile sulla testa degli Aderenti al FONDO (di seguito indicati come “Assicurati”) che, avendo maturato i requisiti d'accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del FONDO stesso, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO.
2. Il FONDO può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, così come previsto dall'art.12 del Regolamento del FONDO, che in luogo della rendita di cui al comma 1 sia erogata una delle seguenti altre rendite vitalizie:
  - rendita rivalutabile immediata reversibile al 50% a favore della testa reversionaria designata dall'Assicurato;
  - rendita rivalutabile immediata reversibile al 60% a favore della testa reversionaria designata dall'Assicurato;
  - rendita rivalutabile immediata reversibile al 100% a favore della testa reversionaria designata dall'Assicurato.
3. L'importo annuo di ciascuna rendita si ottiene dividendo il premio versato alla SOCIETA' ai sensi del successivo art. 2, al netto delle imposte, per il tasso di premio indicato nelle Tabelle allegate alla presente convenzione e con i criteri ivi previsti.
4. La rendita, come quantificata ai precedenti commi 2 e 3, sarà periodicamente adeguata secondo quanto previsto nel documento allegato alla presente convenzione.

## **Art. 2 – Premio di assicurazione**

1. La SOCIETA' si impegna a corrispondere al FONDO le rendite oggetto della presente convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. Il FONDO verserà il premio alla SOCIETA' entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento della rendita da parte dell'ISCRITTO.
3. La SOCIETA' rilascerà una quietanza a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di imposte e tasse, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'ASSICURATO e l'importo della prestazione assicurata.
4. Per l'elaborazione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 3 sono stati applicati i caricamenti determinati secondo i criteri riportati nella tabella allegata.

## **Art. 3 – Obblighi di comunicazione**

1. Il FONDO, all'atto dell'inserimento di ciascun Aderente in convenzione, si impegna a trasmettere alla SOCIETA' un apposito modulo contenente la tipologia della rendita scelta, la rateizzazione, tutti i dati anagrafici e fiscali necessari dell'assicurato e della eventuale testa reversionaria.
2. Le dichiarazioni del FONDO devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'Aderente o della testa reversionaria comporta la rettifica dell'importo della rendita.

## **Art. 4 – Pagamento della rendita**

1. Ciascuna rendita avrà decorrenza dal giorno di ricevimento della documentazione da parte della SOCIETA' e sarà erogata in rate posticipate con le seguenti modalità:
  - Frequenza mensile;
  - Frequenza trimestrale;
  - Frequenza semestrale;
  - Frequenza annuale.L'importo di ciascuna rata di rendita si ottiene dividendo l'importo annuo della stessa per il numero di rate di frazionamento.
2. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art.1.
3. Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate al FONDO.
4. Ogni anno, almeno 1 mese prima della ricorrenza annuale della data di decorrenza della rendita, l'Assicurato è tenuto ad inviare a mezzo posta al FONDO un certificato di esistenza in vita. In alternativa, qualora più comodo per l'Assicurato, questi potrà rivolgersi ad una qualsiasi dipendenza delle banche facenti parte del Gruppo Banca Carige presso la quale potrà far constatare la propria esistenza in vita mediante l'esibizione di un documento valido di riconoscimento. Nel caso in cui l'Assicurato non provveda a comunicare la propria esistenza in vita al Fondo, la Società, a partire dalla prima rata successiva alla ricorrenza annuale, non erogherà la relativa prestazione.

## **Art. 5 – Valore di riscatto**

1. Le rendite oggetto della presente convenzione non ammettono valore di riscatto.

## **Art. 6 – Decorrenza e durata**

1. La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2012 e durata di anni cinque.
2. La presente convenzione è rinnovata tacitamente, salvo preavviso delle parti che dovrà essere comunicato almeno tre mesi prima della scadenza.

## **Art. 7 – Recesso**

1. Il FONDO può recedere dalla presente convenzione con disdetta scritta, da inviare alla SOCIETA', ed il recesso avrà effetto il terzo mese successivo.
2. La SOCIETA' può recedere dalla presente convenzione con disdetta scritta, da inviare al FONDO, ed il recesso avrà effetto il terzo mese successivo.
3. Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dalla presente convenzione.

#### **Art. 8 – Tasse, bolli ed imposte**

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte, dovute in conformità a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato sia sulla rendita convenuta, sono a carico del FONDO.

#### **Art. 9 – Tasso massimo di interesse garantito**

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono applicate alle tariffe oggetto della presente convenzione relativamente agli Aderenti non ancora inseriti nella presente convenzione.

#### **Art. 10 – Clausola finale**

1. I tassi di premio fissati nella presente convenzione possono essere modificati sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di interesse, ed i risultati dell'esperienza diretta.
2. Le eventuali modifiche saranno applicate agli aderenti inseriti in assicurazione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse, previa comunicazione al FONDO da effettuarsi con lettera scritta ed effetto dal sesto mese successivo alla data di invio al FONDO stesso.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il FONDO ha facoltà di recesso da esercitarsi previa lettera scritta alla SOCIETA' da inviarsi entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione ed effetto dal momento di entrata in vigore delle modifiche stesse.

Allegati:

#### **A. TABELLA**

1. Coefficienti di conversione in rendita per ogni tipologia di rendita prevista, anche in rapporto all'eventuale rateizzazione infrannuale della rendita.
2. Criteri di individuazione del coefficiente da applicare per la determinazione dell'importo annuo della rendita.
3. Basi tecniche o criteri per la loro determinazione.
4. Criteri di determinazione dei caricamenti applicati.

#### **B. CRITERI DI ADEGUAMENTO**

1. Criteri di adeguamento della rendita con riferimento all'entità ed alla periodicità dell'adeguamento.
2. Regolamento della gestione separata "Fondo NORVITA".

**TABELLA A**

Formano parte integrante del Regolamento del Fondo Pensione Aperto Carige esclusivamente i tassi di premio relativi alla tariffa di rendita immediata non reversibile (TABELLA 1\_A1).

I tassi relativi alle altre tariffe sono depositati presso la Carige Vita Nuova S.p.A. e la stessa provvederà a fornire su richiesta dell'aderente, tramite il FONDO, il valore della rendita erogabile ed il relativo tasso in funzione delle scelte di reversibilità operate sulla base dell'art. 1 – Oggetto della convenzione. Prestazioni assicurate – secondo comma.

**TABELLA 1\_A1**

Tassi di premio per la rendita immediata non reversibile. Testa singola.

Sesso	maschio	femmina
Frazionamento	annuale semestrale trimestrale mensile	annuale semestrale trimestrale mensile

**TABELLA 1\_A1**

Tassi di premio della rendita immediata posticipata testa singola al 2,00%

Spese pagamento rendita  
Caricamento di gestione

1,25%

2,20%

FRAZIONAMENTO										
Età	ANNUALITÀ PURA		ANNUALE		SEMESTRALE		TRIMESTRALE		MENSILE	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
50	24,845	26,633	25,721	27,572	25,980	27,831	26,109	27,960	26,196	28,046
51	24,374	26,194	25,234	27,118	25,493	27,376	25,622	27,506	25,708	27,592
52	23,897	25,747	24,739	26,656	24,998	26,914	25,127	27,044	25,214	27,130
53	23,412	25,294	24,237	26,186	24,496	26,445	24,625	26,574	24,712	26,661
54	22,920	24,833	23,728	25,709	23,987	25,968	24,116	26,097	24,203	26,184
55	22,422	24,365	23,213	25,224	23,471	25,483	23,601	25,612	23,687	25,699
56	21,918	23,888	22,691	24,731	22,949	24,990	23,079	25,119	23,165	25,206
57	21,406	23,404	22,162	24,230	22,420	24,488	22,549	24,618	22,636	24,704
58	20,889	22,911	21,625	23,719	21,884	23,978	22,013	24,107	22,100	24,194
59	20,364	22,409	21,082	23,200	21,341	23,458	21,470	23,588	21,557	23,674
60	19,834	21,899	20,533	22,671	20,792	22,930	20,921	23,060	21,007	23,146
61	19,298	21,380	19,979	22,134	20,237	22,393	20,367	22,523	20,453	22,609
62	18,760	20,854	19,422	21,590	19,680	21,849	19,810	21,978	19,896	22,064
63	18,220	20,322	18,862	21,039	19,121	21,297	19,250	21,427	19,336	21,513
64	17,677	19,782	18,300	20,480	18,558	20,739	18,688	20,868	18,774	20,955
65	17,132	19,236	17,736	19,914	17,994	20,173	18,124	20,302	18,210	20,389
66	16,585	18,685	17,170	19,344	17,428	19,603	17,558	19,732	17,644	19,819
67	16,037	18,127	16,602	18,766	16,861	19,025	16,990	19,155	17,076	19,241
68	15,487	17,563	16,034	18,182	16,292	18,441	16,421	18,570	16,508	18,657
69	14,937	16,993	15,464	17,592	15,722	17,851	15,852	17,980	15,938	18,066
70	14,387	16,418	14,895	16,997	15,153	17,256	15,282	17,385	15,369	17,471
71	13,838	15,839	14,326	16,398	14,584	16,656	14,714	16,786	14,800	16,872
72	13,289	15,257	13,758	15,795	14,016	16,054	14,146	16,183	14,232	16,269
73	12,740	14,669	13,189	15,186	13,448	15,445	13,577	15,575	13,663	15,661
74	12,189	14,075	12,619	14,572	12,877	14,830	13,007	14,960	13,093	15,046
75	11,637	13,477	12,048	13,953	12,306	14,212	12,436	14,341	12,522	14,427
76	11,087	12,877	11,478	13,331	11,736	13,590	11,866	13,719	11,952	13,805
77	10,543	12,276	10,914	12,709	11,173	12,968	11,302	13,097	11,388	13,183
78	10,009	11,678	10,362	12,090	10,620	12,348	10,749	12,478	10,835	12,564
79	9,490	11,086	9,825	11,477	10,083	11,736	10,212	11,865	10,298	11,952
80	8,987	10,504	9,304	10,874	9,562	11,133	9,692	11,262	9,778	11,349
81	8,499	9,932	8,798	10,282	9,056	10,541	9,186	10,670	9,272	10,757
82	8,021	9,369	8,304	9,700	8,562	9,958	8,692	10,088	8,778	10,174
83	7,552	8,816	7,818	9,128	8,076	9,386	8,206	9,516	8,292	9,602
84	7,089	8,273	7,338	8,565	7,597	8,824	7,727	8,954	7,813	9,040
85	6,640	7,748	6,874	8,021	7,133	8,280	7,262	8,410	7,348	8,496
86	6,201	7,237	6,419	7,493	6,678	7,752	6,808	7,881	6,893	7,967
87	5,776	6,747	5,979	6,985	6,238	7,243	6,367	7,373	6,453	7,459
88	5,365	6,275	5,553	6,497	5,812	6,756	5,941	6,885	6,027	6,971
89	4,968	5,823	5,142	6,029	5,400	6,288	5,530	6,417	5,616	6,503
90	4,589	5,392	4,749	5,582	5,008	5,841	5,137	5,971	5,224	6,057
91	4,225	4,978	4,372	5,154	4,631	5,412	4,760	5,542	4,847	5,628
92	3,876	4,586	4,011	4,748	4,269	5,006	4,399	5,136	4,485	5,222
93	3,547	4,215	3,669	4,364	3,928	4,623	4,058	4,752	4,144	4,838
94	3,237	3,867	3,348	4,003	3,607	4,262	3,736	4,391	3,823	4,478
95	2,947	3,541	3,047	3,666	3,306	3,925	3,435	4,055	3,521	4,141
96	2,680	3,237	2,769	3,352	3,028	3,610	3,158	3,740	3,244	3,826
97	2,432	2,955	2,512	3,060	2,770	3,318	2,900	3,448	2,986	3,534
98	2,204	2,695	2,273	2,790	2,532	3,049	2,661	3,178	2,747	3,265
99	1,995	2,456	2,054	2,543	2,313	2,802	2,442	2,931	2,528	3,017

<b>100</b>	1,806	2,239	1,854	2,318	2,112	2,577	2,242	2,706	2,328	2,792
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**TABELLA 1\_A1**

Tassi di premio della rendita immediata posticipata testa singola al 2,00%

frazionamento annuale	1		Annualità con spese pagamento rendita 1,25%		Premio di tariffa	
	Annualità pura		M	F	Gestione 2.20%	Acquisto 0,00%
	Età	M			F	M
50	24,84511	26,63250	25,15567	26,96541	25,721	27,572
51	24,37447	26,19362	24,67915	26,52104	25,234	27,118
52	23,89654	25,74734	24,19524	26,06919	24,739	26,656
53	23,41160	25,29379	23,70424	25,60996	24,237	26,186
54	22,92004	24,83299	23,20654	25,14341	23,728	25,709
55	22,42205	24,36463	22,70233	24,66919	23,213	25,224
56	21,91754	23,88839	22,19151	24,18699	22,691	24,731
57	21,40647	23,40391	21,67405	23,69646	22,162	24,230
58	20,88859	22,91084	21,14970	23,19722	21,625	23,719
59	20,36415	22,40906	20,61871	22,68917	21,082	23,200
60	19,83358	21,89896	20,08150	22,17270	20,533	22,671
61	19,29827	21,38024	19,53949	21,64749	19,979	22,134
62	18,76018	20,85421	18,99468	21,11488	19,422	21,590
63	18,21958	20,32169	18,44732	20,57571	18,862	21,039
64	17,67651	19,78235	17,89747	20,02963	18,300	20,480
65	17,13154	19,23566	17,34569	19,47610	17,736	19,914
66	16,58481	18,68508	16,79212	18,91864	17,170	19,344
67	16,03671	18,12694	16,23717	18,35353	16,602	18,766
68	15,48735	17,56260	15,68095	17,78213	16,034	18,182
69	14,93719	16,99255	15,12391	17,20495	15,464	17,592
70	14,38710	16,41758	14,56694	16,62280	14,895	16,997
71	13,83797	15,83886	14,01095	16,03684	14,326	16,398
72	13,28934	15,25677	13,45546	15,44748	13,758	15,795
73	12,74002	14,66901	12,89927	14,85237	13,189	15,186
74	12,18931	14,07501	12,34167	14,25094	12,619	14,572
75	11,63748	13,47733	11,78294	13,64580	12,048	13,953
76	11,08700	12,87659	11,22559	13,03755	11,478	13,331
77	10,54255	12,27584	10,67433	12,42928	10,914	12,709
78	10,00862	11,67768	10,13372	11,82365	10,362	12,090
79	9,48987	11,08603	9,60850	11,22460	9,825	11,477
80	8,98726	10,50358	9,09960	10,63487	9,304	10,874
81	8,49856	9,93177	8,60480	10,05591	8,798	10,282
82	8,02133	9,36915	8,12160	9,48627	8,304	9,700
83	7,55215	8,81649	7,64655	8,92670	7,818	9,128
84	7,08941	8,27350	7,17802	8,37692	7,338	8,565
85	6,64048	7,74816	6,72348	7,84501	6,874	8,021
86	6,20110	7,23745	6,27861	7,32791	6,419	7,493
87	5,77640	6,74657	5,84861	6,83090	5,979	6,985
88	5,36496	6,27531	5,43202	6,35375	5,553	6,497
89	4,96796	5,82334	5,03006	5,89613	5,142	6,029
90	4,58911	5,39219	4,64647	5,45959	4,749	5,582
91	4,22521	4,97794	4,27802	5,04016	4,372	5,154
92	3,87626	4,58588	3,92471	4,64321	4,011	4,748
93	3,54709	4,21520	3,59143	4,26789	3,669	4,364
94	3,23737	3,86665	3,27784	3,91498	3,348	4,003
95	2,94692	3,54138	2,98376	3,58565	3,047	3,666
96	2,67994	3,23742	2,71344	3,27789	2,769	3,352
97	2,43230	2,95539	2,46271	2,99234	2,512	3,060
98	2,20387	2,69502	2,23141	2,72870	2,273	2,790
99	1,99513	2,45632	2,02007	2,48703	2,054	2,543

100	1,80638	2,23884	1,82896	2,26682	1,854	2,318
-----	---------	---------	---------	---------	-------	-------

**TABELLA 1\_A1**

Tassi di premio della rendita immediata posticipata testa singola al 2,00%

Età	frazionamento semestrale		Annualità con spese pagamento rendita 1,25%		Premio di Tariffa	
	Annualità pura		M	F	Gestione 2,20%	Acquisto 0,00%
	M	F				
50	25,09511	26,88250	25,40880	27,21853	25,980	27,831
51	24,62447	26,44362	24,93227	26,77417	25,493	27,376
52	24,14654	25,99734	24,44837	26,32231	24,998	26,914
53	23,66160	25,54379	23,95737	25,86309	24,496	26,445
54	23,17004	25,08299	23,45966	25,39653	23,987	25,968
55	22,67205	24,61463	22,95545	24,92231	23,471	25,483
56	22,16754	24,13839	22,44464	24,44012	22,949	24,990
57	21,65647	23,65391	21,92717	23,94958	22,420	24,488
58	21,13859	23,16084	21,40283	23,45035	21,884	23,978
59	20,61415	22,65906	20,87183	22,94230	21,341	23,458
60	20,08358	22,14896	20,33462	22,42582	20,792	22,930
61	19,54827	21,63024	19,79262	21,90062	20,237	22,393
62	19,01018	21,10421	19,24780	21,36801	19,680	21,849
63	18,46958	20,57169	18,70045	20,82884	19,121	21,297
64	17,92651	20,03235	18,15059	20,28275	18,558	20,739
65	17,38154	19,48566	17,59881	19,72923	17,994	20,173
66	16,83481	18,93508	17,04524	19,17177	17,428	19,603
67	16,28671	18,37694	16,49029	18,60665	16,861	19,025
68	15,73735	17,81260	15,93407	18,03525	16,292	18,441
69	15,18719	17,24255	15,37703	17,45808	15,722	17,851
70	14,63710	16,66758	14,82006	16,87593	15,153	17,256
71	14,08797	16,08886	14,26407	16,28997	14,584	16,656
72	13,53934	15,50677	13,70858	15,70060	14,016	16,054
73	12,99002	14,91901	13,15240	15,10549	13,448	15,445
74	12,43931	14,32501	12,59480	14,50407	12,877	14,830
75	11,88748	13,72733	12,03607	13,89892	12,306	14,212
76	11,33700	13,12659	11,47872	13,29067	11,736	13,590
77	10,79255	12,52584	10,92746	12,68241	11,173	12,968
78	10,25862	11,92768	10,38685	12,07677	10,620	12,348
79	9,73987	11,33603	9,86162	11,47773	10,083	11,736
80	9,23726	10,75358	9,35272	10,88800	9,562	11,133
81	8,74856	10,18177	8,85792	10,30904	9,056	10,541
82	8,27133	9,61915	8,37472	9,73939	8,562	9,958
83	7,80215	9,06649	7,89968	9,17983	8,076	9,386
84	7,33941	8,52350	7,43115	8,63004	7,597	8,824
85	6,89048	7,99816	6,97661	8,09814	7,133	8,280
86	6,45110	7,48745	6,53174	7,58104	6,678	7,752
87	6,02640	6,99657	6,10173	7,08402	6,238	7,243
88	5,61496	6,52531	5,68514	6,60688	5,812	6,756
89	5,21796	6,07334	5,28318	6,14926	5,400	6,288
90	4,83911	5,64219	4,89959	5,71271	5,008	5,841
91	4,47521	5,22794	4,53115	5,29329	4,631	5,412
92	4,12626	4,83588	4,17784	4,89633	4,269	5,006
93	3,79709	4,46520	3,84455	4,52102	3,928	4,623
94	3,48737	4,11665	3,53096	4,16811	3,607	4,262
95	3,19692	3,79138	3,23688	3,83877	3,306	3,925
96	2,92994	3,48742	2,96656	3,53102	3,028	3,610
97	2,68230	3,20539	2,71583	3,24546	2,770	3,318
98	2,45387	2,94502	2,48454	2,98183	2,532	3,049

99	2,24513	2,70632	2,27320	2,74015	2,313	2,802
100	2,05638	2,48884	2,08209	2,51995	2,112	2,577

**TABELLA 1\_A1**

Tassi di premio della rendita immediata posticipata testa singola al 2,00%					Premio di Tariffa		
frazionamento trimestrale				Annualità con spese pagamento		Gestione	Acquisto
Età	Annualità pura		rendita 1,25%		2.20%	0,00%	
	M	F	M	F	M	F	
50	25,22011	27,00750	25,53536	27,34510	26,109	27,960	
51	24,74947	26,56862	25,05883	26,90073	25,622	27,506	
52	24,27154	26,12234	24,57493	26,44887	25,127	27,044	
53	23,78660	25,66879	24,08393	25,98965	24,625	26,574	
54	23,29504	25,20799	23,58623	25,52309	24,116	26,097	
55	22,79705	24,73963	23,08201	25,04888	23,601	25,612	
56	22,29254	24,26339	22,57120	24,56668	23,079	25,119	
57	21,78147	23,77891	22,05373	24,07614	22,549	24,618	
58	21,26359	23,28584	21,52939	23,57691	22,013	24,107	
59	20,73915	22,78406	20,99839	23,06886	21,470	23,588	
60	20,20858	22,27396	20,46118	22,55238	20,921	23,060	
61	19,67327	21,75524	19,91918	22,02718	20,367	22,523	
62	19,13518	21,22921	19,37437	21,49457	19,810	21,978	
63	18,59458	20,69669	18,82701	20,95540	19,250	21,427	
64	18,05151	20,15735	18,27716	20,40932	18,688	20,868	
65	17,50654	19,61066	17,72538	19,85579	18,124	20,302	
66	16,95981	19,06008	17,17181	19,29833	17,558	19,732	
67	16,41171	18,50194	16,61685	18,73321	16,990	19,155	
68	15,86235	17,93760	16,06063	18,16182	16,421	18,570	
69	15,31219	17,36755	15,50359	17,58464	15,852	17,980	
70	14,76210	16,79258	14,94663	17,00249	15,282	17,385	
71	14,21297	16,21386	14,39064	16,41653	14,714	16,786	
72	13,66434	15,63177	13,83515	15,82717	14,146	16,183	
73	13,11502	15,04401	13,27896	15,23206	13,577	15,575	
74	12,56431	14,45001	12,72136	14,63063	13,007	14,960	
75	12,01248	13,85233	12,16263	14,02549	12,436	14,341	
76	11,46200	13,25159	11,60528	13,41723	11,866	13,719	
77	10,91755	12,65084	11,05402	12,80897	11,302	13,097	
78	10,38362	12,05268	10,51341	12,20334	10,749	12,478	
79	9,86487	11,46103	9,98818	11,60429	10,212	11,865	
80	9,36226	10,87858	9,47928	11,01456	9,692	11,262	
81	8,87356	10,30677	8,98448	10,43560	9,186	10,670	
82	8,39633	9,74415	8,50128	9,86595	8,692	10,088	
83	7,92715	9,19149	8,02624	9,30639	8,206	9,516	
84	7,46441	8,64850	7,55771	8,75660	7,727	8,954	
85	7,01548	8,12316	7,10317	8,22470	7,262	8,410	
86	6,57610	7,61245	6,65830	7,70760	6,808	7,881	
87	6,15140	7,12157	6,22829	7,21059	6,367	7,373	
88	5,73996	6,65031	5,81171	6,73344	5,941	6,885	
89	5,34296	6,19834	5,40975	6,27582	5,530	6,417	
90	4,96411	5,76719	5,02616	5,83928	5,137	5,971	
91	4,60021	5,35294	4,65771	5,41985	4,760	5,542	
92	4,25126	4,96088	4,30440	5,02290	4,399	5,136	
93	3,92209	4,59020	3,97112	4,64758	4,058	4,752	
94	3,61237	4,24165	3,65753	4,29467	3,736	4,391	
95	3,32192	3,91638	3,36344	3,96534	3,435	4,055	
96	3,05494	3,61242	3,09312	3,65758	3,158	3,740	
97	2,80730	3,33039	2,84240	3,37202	2,900	3,448	

98	2,57887	3,07002	2,61110	3,10839	2,661	3,178
99	2,37013	2,83132	2,39976	2,86671	2,442	2,931
100	2,18138	2,61384	2,20865	2,64651	2,242	2,706

**TABELLA 1\_A1**

Tassi di premio della rendita immediata posticipata testa singola al 2,00%

Età	frazionamento mensile		Annualità con spese pagamento		Premio di Tariffa	
	12		rendita 1,25%		Gestione	Acquisto
	Annualità pura				2.20%	0,00%
	M	F	M	F	M	F
50	25,30344	27,09084	25,61974	27,42947	26,196	28,046
51	24,83280	26,65196	25,14321	26,98511	25,708	27,592
52	24,35487	26,20568	24,65930	26,53325	25,214	27,130
53	23,86993	25,75213	24,16830	26,07403	24,712	26,661
54	23,37837	25,29133	23,67060	25,60747	24,203	26,184
55	22,88038	24,82296	23,16639	25,13325	23,687	25,699
56	22,37588	24,34672	22,65557	24,65105	23,165	25,206
57	21,86480	23,86224	22,13811	24,16052	22,636	24,704
58	21,34693	23,36917	21,61376	23,66129	22,100	24,194
59	20,82249	22,86739	21,08277	23,15324	21,557	23,674
60	20,29191	22,35729	20,54556	22,63676	21,007	23,146
61	19,75660	21,83857	20,00356	22,11155	20,453	22,609
62	19,21851	21,31254	19,45874	21,57895	19,896	22,064
63	18,67791	20,78002	18,91139	21,03977	19,336	21,513
64	18,13485	20,24068	18,36153	20,49369	18,774	20,955
65	17,58988	19,69399	17,80975	19,94016	18,210	20,389
66	17,04314	19,14341	17,25618	19,38271	17,644	19,819
67	16,49504	18,58527	16,70123	18,81759	17,076	19,241
68	15,94569	18,02093	16,14501	18,24619	16,508	18,657
69	15,39552	17,45088	15,58797	17,66901	15,938	18,066
70	14,84543	16,87592	15,03100	17,08687	15,369	17,471
71	14,29631	16,29719	14,47501	16,50091	14,800	16,872
72	13,74768	15,71510	13,91952	15,91154	14,232	16,269
73	13,19836	15,12734	13,36334	15,31643	13,663	15,661
74	12,64764	14,53334	12,80574	14,71501	13,093	15,046
75	12,09581	13,93567	12,24701	14,10986	12,522	14,427
76	11,54534	13,33492	11,68965	13,50161	11,952	13,805
77	11,00088	12,73417	11,13839	12,89335	11,388	13,183
78	10,46695	12,13601	10,59779	12,28771	10,835	12,564
79	9,94821	11,54436	10,07256	11,68867	10,298	11,952
80	9,44559	10,96191	9,56366	11,09893	9,778	11,349
81	8,95690	10,39010	9,06886	10,51998	9,272	10,757
82	8,47966	9,82749	8,58566	9,95033	8,778	10,174
83	8,01049	9,27483	8,11062	9,39076	8,292	9,602
84	7,54774	8,73183	7,64209	8,84098	7,813	9,040
85	7,09881	8,20649	7,18755	8,30908	7,348	8,496
86	6,65943	7,69578	6,74268	7,79198	6,893	7,967
87	6,23473	7,20490	6,31267	7,29496	6,453	7,459
88	5,82329	6,73365	5,89608	6,81782	6,027	6,971
89	5,42629	6,28167	5,49412	6,36020	5,616	6,503
90	5,04744	5,85052	5,11053	5,92365	5,224	6,057
91	4,68354	5,43627	4,74209	5,50422	4,847	5,628
92	4,33460	5,04422	4,38878	5,10727	4,485	5,222
93	4,00542	4,67353	4,05549	4,73195	4,144	4,838
94	3,69571	4,32498	3,74190	4,37905	3,823	4,478
95	3,40525	3,99971	3,44782	4,04971	3,521	4,141
96	3,13827	3,69576	3,17750	3,74195	3,244	3,826

<b>97</b>	2,89064	3,41373	2,92677	3,45640	2,986	3,534
<b>98</b>	2,66220	3,15335	2,69548	3,19277	2,747	3,265
<b>99</b>	2,45347	2,91466	2,48413	2,95109	2,528	3,017
<b>100</b>	2,26472	2,69717	2,29302	2,73089	2,328	2,792

## CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL COEFFICIENTE DA APPLICARE

<b>Premio</b>	<b>investimento maturato, utilizzato per costituire la rendita vitalizia</b>
<b>Tasso di premio</b>	<b>costo della rendita, che dipende dall'età e dal sesso degli assicurati</b>
<b>Rendita</b>	<b>premio /Tasso di premio</b>
<b>Età assicurativa</b>	<b>per determinare il tasso di premio, viene calcolata applicando all'età reale un correttivo, dipendente dall'anno di nascita dell'assicurando, riportato nella tabella 3_A3 (“correttivo dell'età assicurativa per entrambe le tariffe”)</b>

### **TABELLA 2**

#### **Rendita vitalizia immediata non reversibile. Frazionamento annuale**

##### **Esempio**

Capitale maturato :	10.266,50
Premio :	10.266,50
Sesso :	Maschile
Età corretta :	60
Fraz.to rendita :	1
Tasso di premio :	20,533
Rendita :	500,00

### **TABELLA 2\_A2**

#### **Rendita vitalizia immediata su due teste, reversibile sulla seconda testa**

##### **Esempi**

Capitale maturato :	11.384,00
Premio :	11.384,00
Testa primaria :	Maschile
Età corretta testa primaria :	60
Testa secondaria :	Femminile
Età corretta testa secondaria :	60
Frazionamento rendita :	1
Reversibilità :	50%
Tasso di premio :	22,768
Rendita :	500,00

Capitale maturato :	11.601,00
Premio :	11.601,00
Testa primaria :	Maschile
Età corretta testa primaria :	60
Testa secondaria :	Femminile
Età corretta testa secondaria :	60
Frazionamento rendita :	1
Reversibilità :	60%
Tasso di premio :	23,202
Rendita :	500,00

Capitale maturato :	12.469,50
Premio :	12.469,50
Testa primaria :	Maschile
Età corretta testa primaria :	60

Testa secondaria :	Femminile
Età corretta testa secondaria :	60
Frazionamento rendita :	1
Reversibilità :	100%
Tasso di premio :	24,939
Rendita :	500,00

### TABELLA 3\_A3

#### BASI TECNICHE O CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE

##### Assicurazioni di rendita vitalizia immediata rivalutabile. Testa singola

Basi tecnico-finanziarie adottate:

Tavola di mortalità IPS55

Tasso tecnico 2,00%

##### Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile, reversibile al 100%, 60%, 50%. Gruppo due teste

Basi tecnico-finanziarie adottate:

Tavola di mortalità IPS55

Tasso tecnico 2,00%

#### CORRETTIVO DELL'ETA' ASSICURATIVA PER ENTRAMBE LE TARIFFE

Per la determinazione del tasso di premio è necessario applicare il correttivo dipendente dall'anno di nascita dell'assicurando secondo quanto riportato nelle tabelle sotto indicate:

Tabella 3.1 Maschi

Anno di nascita	Età in + o in
fino al 1925	3
dal 1926 al 1938	2
Dal 1939 al 1947	1
dal 1948 al 1960	0
dal 1961 al 1970	-1
oltre il 1971	-2

Tabella 3.2 Femmine

Anno di nascita	Età in + o in
fino al 1927	3
dal 1928 al 1940	2
Dal 1941 al 1949	1
dal 1950 al 1962	0
dal 1963 al 1972	-1
oltre il 1973	-2

### TABELLA 4\_A4

#### CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI CARICAMENTI APPLICATI

Il Premio Puro è comprensivo delle spese di pagamento rendita pari all'1,25%.

Per la rateazione della rendita in rate sub-annuale, al premio puro è aggiunto il noto correttivo  $(m-1/2m)$  dove m rappresenta la scelta della rateazione sub-annuale della rendita:

m = 1. Annuale

m = 2. Semestrale

m = 3. Trimestrale

m = 4. Mensile

Il caricamento di gestione è pari al 2,20 % per le rendite su una testa e al 2,50% per le rendite su due teste.

### TABELLA B 1\_B

#### CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società

gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento “Norvita”, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

#### **A. Misura della rivalutazione**

La Società dichiara entro il 31/12 di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli assicurati ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 90%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, diminuito del tasso tecnico del 2,00% già conteggiato nel calcolo dei premi.

#### **B. Rivalutazione del capitale assicurato**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 31/12 che precede l'anniversario suddetto.

Da tale anniversario il capitale assicurato ed il capitale liquidabile per il caso di morte durante il differimento, vengono aumentati nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, che in particolare, ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

### **TABELLA B 2\_B2**

#### **REGOLAMENTO GESTIONE SPECIALE NORVITA**

Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della CARIGE VITA NUOVA S.p.A. che viene contraddistinta con il nome di GESTIONE SEPARATA NORVITA ed indicata di seguito con la sigla “NORVITA”.

Art. 2 – La valuta di denominazione della gestione NORVITA è l'Euro.

Art. 3 – Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della NORVITA decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 4 – L'obiettivo della gestione è la conservazione del patrimonio ed il suo graduale e costante incremento del medio - lungo periodo, adottando le politiche di investimento di seguito riportate:

- i) la Società investe le risorse principalmente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario denominati in Euro e negoziati in mercati regolamentati, aventi rating creditizio di livello investment grade, puntando ad una diversificazione per settori, emittenti e scadenze;
- ii) gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono residuali (meno del 10% del valore di mercato del portafoglio complessivo) e riguardano principalmente titoli quotati in mercati regolamentati;
- iii) tranne che per i Titoli di Stato, vengono stabiliti specifici limiti per le varie classi di investimento in conformità a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7/9/2005 n. 209 e succ. modif.) ed ai relativi regolamenti attuativi;
- iv) al fine di assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, viene limitato fino ad un massimo del 10% del valore di mercato del portafoglio complessivo la quota di investimenti in titoli obbligazionari emessi o garantiti da soggetti appartenenti al Gruppo Banca Carige S.p.A.;
- v) l'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati può avvenire a fini di copertura oppure a fini di gestione efficace del portafoglio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Art. 5 – La gestione separata NORVITA raccoglie le risorse relative a diverse tipologie di polizze e, quindi, di segmenti di clientela, che la Società commercializza nel tempo senza particolari specificità.

Art. 6 – Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazione rivalutabili collegati alla Gestione, in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Art. 7 – Il presente regolamento è conforme alle norme stabilite dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con Regolamento n. 38 del 3/6/2011, e potrà essere oggetto di eventuali modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con l'esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato. Il presente regolamento potrà essere modificato anche in caso di fusione o scissione della gestione separata, come disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 14 del 18/2/2008.

Art. 8 – Sulla gestione NORVITA gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 9 – Nel caso in cui ci fossero eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione, questi verrebbero attribuiti alla gestione separata.

Art. 10 - Il rendimento annuo della NORVITA per l'esercizio relativo alla certificazione indicato all'Art. 11, si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell'esercizio al valore medio della NORVITA stessa.

Per il risultato finanziario della NORVITA si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo come sopra indicato - compresi gli utili e le perdite di realizzo - per la quota di competenza della NORVITA, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese di cui all'Art. 8. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività della NORVITA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella NORVITA per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della NORVITA si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito e della consistenza media annua di ogni altra attività della NORVITA. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella NORVITA ai fini della determinazione del rendimento della NORVITA.

La Società si riserva di apportare al presente Articolo le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.

Art. 11 – La gestione NORVITA è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24/02/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza della NORVITA al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, il rendimento quale descritto dal precedente Art. 10 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche. L'esercizio relativo alla certificazione annuale decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 12 – Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.